



3003 Berna, Svizzera
USAV / gut

- Alle autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari e al controllo veterinario
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Riferimento: 2014-05-13/95

Vostro riferimento:

Collaboratore responsabile: bem/gut/fri

Berna, 14.05.2014

Lettera informativa n. 175: Esportazione di alimenti per lattanti e prodotti lattieri nella Repubblica popolare cinese

Gentili Signore, egregi Signori,

dal 1° maggio 2014 le esportazioni di derrate alimentari destinate alla Repubblica popolare cinese sono soggette a nuove prescrizioni più rigorose. In futuro, le ditte svizzere potranno effettuare esportazioni soltanto se figurano nell'elenco della competente autorità cinese, la Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA).

Contesto

Già da alcuni anni la Svizzera esporta prodotti lattieri e alimenti per lattanti a base di latte verso la Cina.

Nell'estate del 2013 le autorità cinesi hanno comunicato che a partire da maggio 2014 avrebbero introdotto nuove regolamentazioni sull'importazione. Il presupposto per intavolare discussioni sul mantenimento della capacità d'esportazione è stato un questionario dettagliato inviato nel gennaio del 2014 alla CNCA.

Nel periodo compreso tra il 15 e il 17 aprile un team di periti cinesi ha ispezionato tre aziende svizzere. È stato certificato che la Svizzera dispone di un sistema della sicurezza alimentare ben funzionante, ma che non soddisfa tutti i requisiti legali cinesi.

Affinché la capacità d'esportazione verso la Cina di prodotti lattieri e di alimenti per lattanti venga preservata anche in futuro, devono essere soddisfatte diverse condizioni, illustrate qui di seguito.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV
Christina Gut Sjöberg
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna, Svizzera
Tel. +41 31 322 68 89
christina.gut@blv.admin.ch
www.usav.admin.ch

Basi legali

Secondo l'articolo 6 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), per le derrate alimentari destinate esclusivamente all'esportazione è applicabile l'ordinamento del Paese di destinazione, sempreché il Consiglio federale non disponga altrimenti.

I requisiti in materia di protezione della salute e protezione dall'inganno sono osservati anche secondo il diritto cinese qualora i prodotti lattieri e gli alimenti per lattanti soddisfino la legislazione svizzera sulle derrate alimentari. Inoltre, devono essere rispettati i seguenti requisiti cinesi (e le basi legali contenute in essi):

GB 12693 – 2010: National Food Safety Standard Good Manufacturing Practice for Milk Products
GB 23790 – 2010: National Food Safety Standard Good Manufacturing Practice for Powdered Formulae for Infants and Young Children

Condizioni da soddisfare per l'esportazione in Cina

L'esportazione di prodotti lattieri e di alimenti per lattanti verso la Cina è nell'interesse dell'azienda esportatrice. Pertanto, l'azienda esportatrice interessata a esportare i prodotti verso la Cina è il principale responsabile del suo inserimento nell'elenco della CNCA.

In linea di massima, deve essere osservata la seguente procedura:

1. L'azienda interessata all'esportazione garantisce di poter soddisfare le suddette condizioni. A tale scopo documenta le divergenze rispetto alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari della Svizzera e stabilisce misure appropriate per il loro adempimento.
2. L'azienda interessata all'esportazione contatta la competente autorità cantonale e richiede il controllo dell'azienda secondo le suddette condizioni legali. Alla domanda devono essere allegati i documenti menzionati al punto 1.
3. La competente autorità cantonale certifica all'USAV che l'azienda interessata all'esportazione ha attuato le misure comunicate tramite la domanda.
4. L'USAV comunica alla CNCA che l'azienda interessata all'esportazione soddisfa le condizioni legali.
5. La CNCA decide se l'azienda viene inserita nell'elenco.

Il controllo dell'azienda menzionato ai punti 2 e 3 ai sensi delle basi legali della Svizzera e della Cina va oltre l'usuale attività ufficiale delle autorità esecutive nell'ambito del controllo alimentare. L'autorità cantonale fattura i costi per questo controllo e l'onere eccedente in virtù dell'articolo 45 capoverso 2 lettera d LDerr nonché per eventuali prescrizioni cantonali delle aziende interessate all'esportazione.

L'USAV si è impegnata nei confronti dell'autorità cinese a notificare soltanto le aziende che soddisfano i suddetti requisiti.

Affinché sia preservata la nostra credibilità e la capacità d'esportazione nazionale invitiamo tutte le persone coinvolte in questo processo a rispettare le condizioni.

Pregandovi di prendere atto di quanto sopra, porgiamo i nostri migliori saluti.

Divisione derrate alimentari e nutrizione

Dott. Michael Beer
Vicedirettore